

# **Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana**

**441.3**

del 6 ottobre 1995 (Stato il 1° ottobre 1996)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 116 della Costituzione federale<sup>1)</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1995<sup>2)</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Oggetto

La presente legge regola la concessione di aiuti finanziari federali al Cantone dei Grigioni per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana e al Cantone Ticino per la promozione della lingua e cultura italiana.

## **Art. 2** Aiuti finanziari

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nell'ambito dei crediti stanziati, aiuti finanziari volti a sostenere:

- a. misure generali di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
- b. organizzazioni e istituzioni impegnate nella salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia e italiana a livello sovraregionale;
- c. l'attività editoriale nella Svizzera romancia e italiana.

<sup>2</sup> La Confederazione può sostenere la stampa romancia nell'intento di salvaguardare e di promuovere la lingua romancia.

<sup>3</sup> La concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione è subordinata ad una prestazione adeguata da parte dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino.

<sup>4</sup> La quota dell'aiuto finanziario concesso dalla Confederazione è pari al massimo al 75 per cento dei costi complessivi. La quota della prestazione dei Cantoni è almeno del 25 per cento.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può procedere a una graduazione degli aiuti finanziari federali.

## **Art. 3** Condizioni e oneri

Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri per la concessione degli aiuti finanziari federali.

RU **1996** 2280

<sup>1)</sup> RS **101**

<sup>2)</sup> FF **1995** II 1041

**Art. 4** Preventivo e rendiconto

<sup>1</sup> I Cantoni dei Grigioni e del Ticino inoltrano annualmente al Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) un preventivo e un programma sulle misure che intendono adottare e per le quali chiedono un aiuto federale.

<sup>2</sup> Il Dipartimento assegna gli aiuti finanziari mediante decisione formale.

<sup>3</sup> I Cantoni dei Grigioni e del Ticino riferiscono annualmente al Dipartimento sull'impiego degli aiuti finanziari federali.

**Art. 5** Protezione giuridica

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa<sup>1)</sup> e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria<sup>2)</sup>.

**Art. 6** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

**Art. 7** Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 24 giugno 1983<sup>3)</sup> sui sussidi ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino per il promovimento della loro cultura e della loro lingua è abrogata.

**Art. 8** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 1996<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> RS 172.021

<sup>2)</sup> RS 173.110

<sup>3)</sup> [RU 1983 1444, 1991 2108]

<sup>4)</sup> DCF del 27 giu. 1996 (RU 1996 2282 2514).